

**Caro Associato,**

con la sentenza n. 6048 del 12.3.2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità dell'albergatore per il furto di un veicolo di un cliente, **confermando i precedenti orientamenti giurisprudenziali.**

Come è noto, gli **articoli 1783 e seguenti del codice civile** assoggettano gli albergatori a **responsabilità per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo.** Secondo il codice civile, però, tale responsabilità, che può essere a seconda dei casi illimitata o limitata, **non si estende ai veicoli dei clienti né alle cose lasciate negli stessi (art. 1785 quinquies cc).**

**La giurisprudenza ritiene però l'albergatore responsabile anche per il danneggiamento o il furto di un veicolo di un cliente, senza i limiti previsti dagli articoli 1785 e seguenti del codice civile, se ha accettato di custodirlo.**

In tal caso l'albergo risponde in base alle **norme generali sul deposito** (articoli 1766 e seguenti del codice civile), qualora sia accertato che l'albergatore ha concluso con il cliente un **contratto di posteggio** con **assunzione dell'obbligo di custodia del veicolo.**

In mancanza di contratto scritto, occorre volta per volta verificare se vi sia stato un **comportamento concludente** che faccia ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di posteggio.

La giurisprudenza ha finora ritenuto che per instaurare un contratto di posteggio non sia sufficiente parcheggiare l'autovettura nel garage dell'albergo e conferire l'incarico di custodirla, ma **sia necessaria la consegna delle chiavi.** Il contratto di deposito ha infatti carattere reale e presuppone, oltre all'accordo fra le parti, l'effettiva consegna della cosa. Nella recente sentenza la Corte di Cassazione ribadisce tale principio, affermando che il cliente che consegna le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia "perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies cod. civ.". Nella fattispecie, il cliente aveva consegnato al vetturiere dell'albergo le chiavi del proprio autoveicolo.

Il vetturiere, dopo aver posteggiato l'autoveicolo fuori dell'albergo, aveva consegnato le chiavi al portiere, che le aveva riposte nella casella della camera assegnata al cliente.

Durante la notte uno sconosciuto aveva sottratto le chiavi dalla casella in cui erano riposte e sottratto l'autoveicolo.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in esame è stato concluso fra le parti un ordinario contratto di deposito disciplinato dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, che si perfeziona con la consegna della cosa, e che non necessita di un previo scambio dei consensi, potendo lo stesso ritenersi integrato dalla "traditio". **Con la consegna delle chiavi al vetturiere dell'albergo il contratto di deposito si è perfezionato nei suoi elementi costitutivi, posto che, proprio attraverso tale consegna, è intervenuta la "traditio", alla quale consegue l'obbligo di custodia e quindi di restituzione.**

Secondo la Cassazione, **"deve, pertanto, desumersi l'evidente finalità di custodia conseguente alla consegna di chiavi ed autovettura, specie tenendo conto che le chiavi rimasero nella sfera di diretto controllo e disponibilità dell'albergatore fino al momento del loro furto".**

Cordiali saluti.

Rimini 18 maggio 2010

**IL DIRETTORE  
DOTT. GABRIELE BUCCI**